

Il comune di Novara, in luogo della tassa sulla minuta vendita delle bevande vinose e delle bevande alcoliche o spiritose dentro la linea daziaria, è autorizzato a riscuotere per l'introduzione in essa linea di tali bevande, dell'uva e del mosto, a seconda della sua deliberazione 31 marzo 1891, un dazio addizionale superiore al 50 0/0 del governativo.

Il dazio addizionale che il detto comune potrà riscuotere è indicato nell'annessa tariffa, vista d'ordine nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 30 aprile 1891.

TARIFFA

Vino ed aceto in fusti	Ettolitro L.	3,00
Vino ed aceto in bottiglie	Caduna »	0,03
Vinello	Ettolitro »	1,50
Uva in quantità maggiore di cinque chilogrammi	Quintale »	1,70
Mosto	Ettolitro »	2,25
Acquavite ed alcool fino a 59 gradi in fusti	Id. »	5,20
Acquavite ed alcool a più di 59 gradi e liquori in fusti	Id. »	8,20
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	Caduna »	0 12

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro segretario di Stato per le finanze

G. COLOMBO.

L. N. **210**, 5 maggio 1891, inserta nella Gazzetta uff. il 6 stesso mese.

Modifiche alla legge elettorale politica e ritorno al collegio uninominale.

UMBERTO I, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono abrogati gli art. 44 e 45 del testo unico della legge elettorale politica, approvata col regio decreto 24 settembre 1882, n. 999.

Agli art. 65, 69, 74, 75, 77, 80 dello stesso testo unico sono rispettivamente sostituiti gli art. 65, 69, 74, 75, 77, 80 della legge 22 gennaio 1882, n. 593.

Art. 2. Il numero dei collegi elettorali politici per tutto il regno è di 508. Ciascun collegio elegge un deputato.

Art. 3. Dentro 15 giorni dalla promulgazione della presente legge sarà costituita una commissione presieduta dal ministro dell'interno e composta di quattro senatori e dodici deputati, da eleggersi dalle rispettive assemblee.

Questa commissione, entro due mesi dalla sua costituzione, compilerà la tabella dei nuovi collegi elettorali, la quale sarà pubblicata e fatta esecutiva per decreto reale.

Art. 4. Il reparto del territorio del Regno in collegi verrà fatto in proporzione della popolazione legale, accertata col censimento del 31 dicembre 1881, in modo che nessun collegio comprenda comuni appartenenti a provincie diverse.

Compatibilmente con queste norme la tabella dei nuovi collegi verrà compilata, tenendo conto della circoscrizione determinata dalla tabella annessa alla legge 22 gennaio 1882, n. 593.

Art. 5. Le elezioni parziali che debbano esser fatte durante la XVII legislatura si faranno dai collegi costituiti, secondo le disposizioni della legge 24 settembre 1882, n. 999.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 5 maggio 1891.

L. N. **215**, 6 maggio 1891, inserita nella Gazzetta uff. il 6 stesso mese.

Istituto italiano del credito fondiario in Roma.

UMBERTO I, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'*istituto italiano di credito fondiario*, società anonima col capitale di 100 milioni, di cui 40 versati, costituita in Roma il 7 febbraio 1891, l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno con le norme e con le facoltà della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie terza), e colle disposizioni della legge presente.

Le operazioni di credito fondiario saranno fatte in conformità delle disposizioni del testo unico della legge sul credito fondiario approvato con regio decreto del 22 febbraio 1885, n. 2722 (serie terza), esclusi i mutui autorizzati dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie terza), dalla legge 26 luglio 1888, n. 5589 (serie terza), e dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie terza).

Art. 2. Gli istituti che attualmente esercitano il credito fondiario nel Regno sono autorizzati a partecipare al nuovo istituto concessionario, di che all'art. 1 della presente legge, anche dopo l'avvenuta costituzione di esso, ferme restando le altre disposizioni degli art. 20 e seguenti della legge 17 luglio 1890.

Art. 3. L'istituto di credito fondiario della banca nazionale continuerà a funzionare fino a quando avvenga la fusione di esso coll'istituto concessionario di cui nella presente legge.

Art. 4. È incompatibile la qualità di amministratore, direttore, sindaco od impiegato del nuovo istituto italiano di credito fondiario colla qualità di direttore, di amministratore, sindaco od impiegato di istituti o società che facciano operazioni di mutui fondiari con l'istituto di che nella presente legge

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 6 maggio 1891.

R. D. N. **222**, 6 maggio 1891, inserto nella Gazzetta uff. il 9 stesso mese.

Statuto dell'istituto italiano di credito fondiario in Roma.

UMBERTO I, RE D'ITALIA

Vista la legge dei 17 luglio 1890, n. 6955 (serie terza), sul credito fondiario (1); visto il regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato col nostro decreto del 1° febbraio 1891, n. 66 (2); vista l'istanza del 23 febbraio del

(1) V. annata 1890, a pag. 597.

(2) V. annata corrente, a pag. 328.